



**Comune di Visso**  
*Provincia di Macerata*



**COPIA DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**DELIBERAZIONE NUMERO 20**

**DEL 15-09-2020**

**Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO DI IMPOSTA 2020 -  
PROVVEDIMENTI**

L'anno duemilaventi, il giorno quindici del mese di settembre alle ore 17:30, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, per trattare, tra l'altro dell'oggetto suindicato alla presenza dei Signori:

|                                    |          |                          |          |
|------------------------------------|----------|--------------------------|----------|
| <b>SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI</b> | <b>P</b> | <b>CARIOLI GIANCARLO</b> | <b>P</b> |
| <b>SENSI FILIPPO</b>               | <b>P</b> | <b>RIZZI SARA</b>        | <b>P</b> |
| <b>AURELI ANTONIO</b>              | <b>P</b> | <b>TOMANI SARA</b>       | <b>A</b> |
| <b>ALBANI AGOSTINO</b>             | <b>P</b> | <b>TESTA LUCA</b>        | <b>A</b> |
| <b>RASTELLI ALESSIA</b>            | <b>P</b> | <b>CHERUBINI ANNA</b>    | <b>A</b> |
| <b>LORETONI MIRCO</b>              | <b>P</b> |                          |          |

Assegnati n. 11      In carica n. 11  
Presenti n. 8      Assenti n. 3

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzante (Art.97, comma 4. a, del T.U. n.267/200) il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Galassi D.ssa Gabriella Maria

Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno previa nomina degli scrutatori:

**ALBANI AGOSTINO**  
**CARIOLI GIANCARLO**

Immediatamente eseguibile

S

**PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 21 DELL'ANNO  
17-07-2020 AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U. n.267/2000.**

PARERE: in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data:

Il Responsabile del servizio  
F.to **Remigi Valentina**

PARERE: in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data:

Il Responsabile del servizio  
F.to **Remigi Valentina**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

*3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.*

*3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.*

Visto inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, il quale testualmente recita:

*11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis*

*dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'IRPEF sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo*

Richiamata la delibera di consiglio n. 3 in data 09/02/2007 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, il quale, con effetto dal 01/07/2007 è stata prevista un'aliquota unica in misura pari allo 0,2 %;

Richiamata la propria precedente delibera di consiglio n.38 del 09/04/2014 la quale stabiliva la percentuale dell'aliquota unica dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,4%;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale “... *A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...*”;

Visto il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

Visto inoltre il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

Preso atto che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione “*della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze*”;

Visto il comma 3-bis dell'articolo 106, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati al disegno di legge di conversione del decreto "Rilancio" (D.L. 19 maggio 2020, n. 34) : *“In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « 31 luglio » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre », la parola: « contestuale » è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 settembre 2020. Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre. Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”*, che differisce il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 al 30 settembre 2020;

Richiamata la deliberazione C.C. n. 3 in data 09/02/2007 con la quale è stato approvato, il regolamento per l'applicazione dell'aliquota addizionale IRPEF;

Richiamata la deliberazione di C.C. n.38 del 31/07/2015 con la quale è stata confermata l'aliquota all'IRPEF nella misura del 4% per l'anno 2015;

Considerato che in assenza di successive disposizioni, si applica l'aliquota nella misura vigente nell'anno precedente;

Atteso che il gettito da prevedere nel bilancio di previsione 2020, a seguito dell'applicazione della suddetta addizionale, sarà quello risultante dai dati pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e che comunque si può sin da ora presuntivamente quantificare in €. 42.000,00 circa con percentuale di aliquota allo 0,4 %;

Ritenuto pertanto opportuno confermare per l'anno 2020 la percentuale dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,4%;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnico - contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Uditi gli interventi dei consiglieri;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese;

## **DELIBERA**

1. la premessa narrativa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. confermare, per l'anno 2020, l'addizionale comunale all'IRPEF di cui al c.3 dell'art.1 del D.Lgs n.360 del 28/09/1998, nell'aliquota pari allo 0,4%;
3. dare atto che l'applicazione dell'addizionale comporta un gettito presunto in € 42.000,00 previsto nel bilancio di previsione 2020/2022;
4. trasmettere la presente deliberazione per via telematica, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese;

## **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

## **Addizionale comunale all'Irpef per l'anno di imposta 2020 – provvedimenti.**

SINDACO

Punto 4: addizionale comunale all'Irpef per l'anno di imposta 2020 – provvedimenti.

RESP. REMIGI

Questo è un atto dovuto, abbiamo riconfermato la aliquota degli altri anni, lo 0.4%, e abbiamo un gettito presunto sui 42.000 €. Questo è stato uno degli ultimi Comuni ad applicare l'aumento, perché qui era stata istituita e comunque doveva applicare l'aumento. È stato uno degli ultimi Comuni a farla pagare proprio l'ultimo anno perché poi sennò bloccavano l'aumento e sarebbe stato un gettito che non c'era.

...

Una cosa che non abbiamo fatto pagare mai è la TASI.

RESP. REMIGI

La TASI che adesso è stata accorpata nell'IMU e quindi è stata anche tolta dal 2020, il Comune di Visso non l'ha mai applicata. Per quanto riguarda l'addizionale è stato uno degli ultimi a farla applicare, mi sembra 2012 o 2011, che poi c'era il blocco e non si poteva più aumentare.

SINDACO

Mettiamo a votazione.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

**IL PRESIDENTE**  
F.to SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suesposta deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art.124, comma 1 del T.U. n.267/2000)

Li 27-10-2020                      Reg. n.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

---

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del T.U. n.267/2000)

Li, 15-09-2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 27-10-2020 al 11-11-2020, ai sensi dell'art.125, del T.U. n.267/2000.

Li, 12-11-2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 15-09-2020 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. n.267/2000.

Li, 16-09-2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Li,

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Galassi D.ssa Gabriella Maria